

Notiziario dell'

Ordine dei Farmacisti della provincia di Pistoia

Via L. Castaldi, 14 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 28146 - e-mail ordinept@tin.it



Informazione in pillole



Numero 3
del 4 marzo 2020

A TUTTI
GLI ISCRITTI

Le notizie:

- ECM
- Aggiornamento tabelle stupefacenti
- Preparazioni magistrali a scopo dimagrante
- Sentenza della Corte Costituzionale su incompatibilità
- Picato: nota informativa importante
- Newsletter ENPAF
- Avvisi di vendita

ECM

In merito al sistema ECM, si forniscono i seguenti aggiornamenti.

Come è noto, il 1° gennaio u.s. è cominciato il nuovo triennio formativo ECM 2020-2022.

In proposito, si rammenta che la Commissione nazionale per la formazione continua (CNFC), nel corso della riunione del 18.12.2019, ha determinato in 150 crediti formativi l'obbligo formativo per il presente triennio, fatte salve le decisioni della Commissione stessa in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni e ferma restando l'applicazione per il triennio formativo 2020-2022 di quanto già disciplinato per il triennio 2017-2019.

Nella medesima riunione la CNFC aveva deliberato anche in tema di:

- proroga al 31 dicembre 2020 del termine per l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019 (per eventi con "data fine evento" al 31 dicembre 2020);

- proroga sino a fine 2020 della possibilità di spostare al triennio formativo 2014-2016 i crediti maturati entro il 31 dicembre 2019, acquisiti entro il 31 dicembre 2019;

- sperimentazioni cliniche ex D.Lgs. 52/2019;

- Cannabis terapeutica.

*** **

Delibera CNFC nuovo Coronavirus tematica di interesse nazionale

Nella prima riunione del 2020, la Commissione nazionale ha deliberato che l'infezione da nuovo Coronavirus sarà tematica di interesse nazionale per l'educazione continua in medicina (delibera CNFC del 12.2.2020).

In applicazione di tale decisione, i corsi che affronteranno siffatto argomento beneficeranno di bonus di 0,3 crediti all'ora e potranno essere accreditati con termine ridotto sino a 5 giorni prima dell'evento ECM, a condizione che i relativi contenuti scientifici siano conformi a quanto indicato nel materiale presente sul sito dell'Istituto superiore di sanità (ISS).

*** **

Nuovi corsi FOFI per l'anno 2020: online ai primi di marzo il primo evento ECM FAD dedicato all'emergenza epidemiologica per il Coronavirus

Pochi giorni fa, il Comitato Scientifico per le attività di Provider della Federazione ha approvato il Piano Formativo Annuale per l'aggiornamento professionale dei farmacisti italiani, contenente i nuovi corsi federali per l'anno 2020.

In merito, si informa che è in corso di accreditamento il primo evento formativo ECM federale del nuovo triennio, il quale, proprio in considerazione della sopraindicata delibera della CNFC, sarà dedicato all'emergenza epidemiologica per il coronavirus. La sua messa *on-line* è programmata nel mese di marzo e sarà fruibile per 12 mesi dall'attivazione, in maniera completamente gratuita per tutti i farmacisti iscritti all'Albo, sulla piattaforma informatica www.saepe.it.

Il corso, intitolato "*Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (già denominato 2019-nCoV)*" ed erogato in modalità di formazione a distanza (FAD), è finalizzato ad offrire ai farmacisti italiani informazioni scientificamente valide nell'ambito di una tematica così delicata e di stringente attualità, nonché personalizzate e specifiche per la loro attività professionale. In proposito, si precisa che tutto il materiale didattico - fondato sulla letteratura scientifica più accreditata - sarà conforme al materiale predisposto dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e alle informazioni provenienti dalle principali Istituzioni pubbliche in tale ambito, come previsto nella suddetta delibera della Commissione.

In considerazione del rapido evolversi della diffusione del virus e della malattia "COVID-19" anche sul territorio italiano, la Fofi ha previsto per questo specifico corso un servizio di aggiornamento del materiale scientifico con una tempistica più ravvicinata durante la fase acuta dell'epidemia e quindicinale una volta che la stessa si sia esaurita.

Sempre in tema di coronavirus, si informa che la Fofi, su indicazione del Presidente, ha richiesto alla CNFC di voler considerare l'opportunità di prevedere, come in precedenti situazioni emergenziali, una riduzione del debito formativo ECM dei farmacisti e degli altri professionisti sanitari residenti o che svolgono la propria attività nei comuni all'interno delle c.d. "zone rosse".

*** **

Non ancora attivabili i Dossier formativi individuali e di gruppo nel triennio 2020-2022

Con riferimento alla creazione dei Dossier formativi individuali e di gruppo nel nuovo triennio 2020-2022 – e, in particolare, all'attivazione del Dossier formativo di gruppo della FOFI – si informa che, al momento, la Commissione nazionale non ha ancora definito le regole e le condizioni che disciplineranno in questo triennio tali Dossier.

Pertanto, non è nemmeno possibile stabilire esattamente, in maniera aprioristica e senza indicazioni concrete da parte della suddetta Commissione, la distribuzione percentuale degli obiettivi nelle tre Aree degli obiettivi formativi (Tecnico Professionale, Processo e Sistema).

La Fofi ci informerà delle decisioni della CNFC in merito, e sarà nostra cura mettervi a conoscenza di tali decisioni.

AGGIORNAMENTO TABELLE STUPEFACENTI

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale tre decreti di aggiornamento delle tabelle stupefacenti di cui al DPR 309/1990, in vigore dal 29 gennaio u.s.

Decreto 23 dicembre 2019

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. **Inserimento nella tabella I delle sostanze 4F-furanilfentanil e isobutirfentanil** (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2020)

Il provvedimento non riguarda l'uso terapeutico delle sostanze stupefacenti.

* * *

Decreto 23 dicembre 2019

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. **Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive** (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2020)

Il provvedimento non riguarda l'uso terapeutico delle sostanze stupefacenti.

* * *

Decreto 23 dicembre 2019

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. **Inserimento nella tabella I e nella tabella dei medicinali sezione A della sostanza Tiletamina** (GU Serie Generale n.10 del 14-01-2020).

Il decreto dispone l'inserimento della sostanza tiletamina nella tabella I e nella Sezione A della tabella dei medicinali, tenuto conto della presenza in letteratura di casi di abuso, intossicazione e decesso associati al suo consumo e che tale molecola è un analogo strutturale della molecola Ketamina già presente nella tabella I e nella sezione A dei medicinali.

In proposito si rammenta che:

- nella tabella I sono elencate le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale;
- per la prescrizione dei medicinali compresi nella sezione A della tabella dei medicinali è necessaria la ricetta a ricalco, tranne che per i medicinali collocati nell'allegato III bis che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella

terapia del dolore (ricettario SSN in luogo del ricettario a ricalco per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo).

Come precisato dal Ministero della Salute con note del 17 e del 22 gennaio u.s., in Italia il principio attivo tiletamina è contenuto, in associazione con una benzodiazepina, nel **medicinale veterinario ZOLETIL** (confezioni 10/10 mg/ml liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile AIC 101580013; 50/50 mg/ml liofilizzato e solvente per soluzione iniettabile AIC 101580025).

Al riguardo, si evidenzia quanto segue:

- nelle more dell'aggiornamento, da parte del titolare dell'AIC, delle etichette delle confezioni in commercio, dal 29 gennaio u.s., sono obbligatori gli adempimenti previsti dal DPR 309/1990, tenendo in considerazione che per il medicinale veterinario si applica il DM 28.7.2009 recante "Disciplina dell'utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario";

- non è consentito l'utilizzo della ricetta veterinaria elettronica;

- per i medicinali presenti nei depositi dei distributori all'ingrosso e nelle farmacie, le confezioni del medicinale veterinario dovranno essere caricate nel registro entrata e uscita di cui al DPR 309/1990;

- come giustificativo di entrata, si dovrà citare il DM 23.12.2019 ed allegare il documento di acquisto;

- l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari stupefacenti consente la commercializzazione di tutti i medicinali inclusi nella tabella di medicinali; non occorre modifica dell'autorizzazione già in possesso dei grossisti autorizzati;

- l'autorizzazione al commercio all'ingrosso come depositari di medicinali veterinari consente la commercializzazione dei medicinali oggetto di contratti stipulati con il titolare AIC; non occorre modifica dell'autorizzazione già in possesso dei depositari autorizzati.

- dal 29 gennaio u.s. le parafarmacie non possono più detenere né vendere il medicinale in questione.

Per eventuali resi, il Ministero suggerisce di contattare preventivamente il fornitore o il titolare dell'A.I.C.; eventuali giacenze presso soggetti non autorizzati devono essere tenute in armadio chiuso a chiave e tempestivamente comunicate alla ASL e ai NAS territorialmente competenti.

PREPARAZIONI MAGISTRALI A SCOPO **DIMAGRANTE**

La Fofi ci segnala che, con un ulteriore atto di diffida inviato (anche alla Federazione stessa) con nota del 21 gennaio u.s., il Sig. Michele Marzulli ha portato nuovamente all'attenzione delle autorità la nota vicenda connessa all'impiego nelle preparazioni magistrali di sostanze ad azione anoressizzante.

In proposito, si ricorda che il Ministero della Salute, con nota del 21 novembre u.s., ha chiesto alla Federazione di continuare l'azione di vigilanza e controllo, al fine di impedire che vengano prescritte e dispensate preparazioni oggetto di divieto, nonché di informare lo stesso Dicastero in caso di eventuali violazioni accertate.

Si ribadisce pertanto l'importanza del rispetto, da parte di tutti i farmacisti, dei limiti previsti dalla normativa per l'allestimento delle preparazioni a scopo dimagrante ed, in tal senso, la FOFI invita tutti i Presidenti di Ordine a mettere in atto tutte le opportune iniziative per garantire un'efficace azione di vigilanza.

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE **SU INCOMPATIBILITA'**

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 11/2020, ha affermato che la causa di incompatibilità "*con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato*", di cui alla lettera c) del comma 1 della L. n. 362/1991, non è riferibile ai soci, di società di capitali titolari di farmacie, che si limitino ad acquisirne quote, senza essere ad alcun titolo coinvolti nella gestione o direzione della farmacia.

In particolare, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto l'eventuale incompatibilità della titolarità di un rapporto di pubblico impiego, nel caso specifico docenza universitaria, con la partecipazione alla compagine di una società di capitali titolare di farmacia, era stata sollevata questione di legittimità costituzionale della norma citata, nella parte in cui prevede che la partecipazione alle società di capitali, titolari di farmacia, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della stessa legge, come modificato dalla L. n. 124/2017, sia incompatibile con "*qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato*". Come è noto, la L. 124/2017 ha modificato l'art. 7, comma 1, della L. n. 362/1991, includendo le società di capitali tra i soggetti che possono assumere la titolarità dell'esercizio di farmacie private.

Per il Collegio rimettente, la norma così denunciata, nell'estendere la causa di incompatibilità in questione non solo alle persone fisiche e ai soci di società di persone che siano titolari e gestori di farmacie private, ma anche ai soci di società di

capitali che acquisiscano tali farmacie senza rivestirne compiti di gestione o di direzione, violerebbe gli artt. 2, 3, 4, 35, 41, 47, 11 e 117 della Costituzione.

In primo luogo, la Corte Costituzionale, dichiarando non fondata, per erroneità della interpretazione della norma denunciata, la questione di legittimità costituzionale sollevata, ha messo in evidenza che l'art. 8 della suddetta legge attribuisce l'incompatibilità *“con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”* esclusivamente al soggetto che gestisca la farmacia.

A ben vedere, la stessa rubrica della norma espressamente collega *“gestione”* e *“incompatibilità”*. Un'altra conferma di tale interpretazione è da rinvenire nel sistema delle sanzioni (art. 8, comma 3, L. n. 362/1991) previste: *“sanzioni interdittive, per loro natura applicabili solo al socio che risulti fattivamente coinvolto nella gestione della farmacia”*.

Ulteriore dimostrazione, inoltre, si trova nella disciplina delle ipotesi di subentro degli eredi o di vendita (art. 7, commi 9 e 10 della citata L. n. 362/1991, richiamati dall'art. 8 cit.), nelle quali l'obbligo di cessione, entro sei mesi, della quota acquisita dall'erede del socio o dall'acquirente della società è previsto per il solo caso in cui l'avente causa incorra nelle incompatibilità correlate a *«qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché [al]l'esercizio della professione medica»* (art. 7, comma 2, della suddetta legge), *“mentre nessun rilievo ostativo alla permanenza nella società riveste l'eventuale titolarità di un rapporto di lavoro, pubblico o privato, da parte dell'erede del socio defunto o dell'acquirente della farmacia, che non partecipi alla gestione della stessa”*.

I Giudici, peraltro, hanno chiarito che non sussistono dubbi circa l'applicabilità dell'incompatibilità in oggetto anche ai partecipanti alle società di capitali, incluse oggi tra i soggetti che possono assumere la titolarità dell'esercizio di farmacie private. Quello su cui la Corte pone, invece, l'attenzione è il ruolo gestorio ricoperto dal socio nella compagine sociale.

Pertanto, per la Corte, la specifica incompatibilità di cui si discute è riferibile *“al partecipante a società esercente farmacie private, solo se e in quanto risulti “compatibile” con il ruolo da questi rivestito nella società stessa”*. L'incompatibilità sussisterebbe, quindi, soltanto nei confronti del soggetto che rivesta tale ruolo gestorio nella compagine sociale.

Sotto il piano sistematico, inoltre, i Giudici hanno sottolineato che tale interpretazione è confermata dall'attuale quadro normativo, modificato, dalla più volte citata, L. n. 124/2017, alla quale si collega la previsione che consente la partecipazione alle società titolari dell'esercizio di farmacie private anche a soggetti non iscritti all'albo dei farmacisti e non in possesso dei requisiti di idoneità. La qualità di farmacista è piuttosto richiesta per la sola direzione della farmacia: direzione che può, peraltro, essere rimessa anche ad un soggetto che non sia socio.

Essendo, dunque, consentita, *“nell'attuale nuovo assetto normativo, la titolarità di farmacie (private) in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, né in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti, unicamente titolari di quote del capitale sociale (e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali), non sia pertanto più riferibile l'incompatibilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato», di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 362 del 1991”*.

PICATO: NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Si informa che l'AIFa ha trasmesso una nota informativa, concordata con le Autorità regolatorie europee, relativa al medicinale Picato (ingenolo mebutato) utilizzato per il trattamento della cheratosi attinica negli adulti.

In particolare, si evidenziano i seguenti punti.

- L'autorizzazione all'immissione in commercio di Picato (ingenolo mebutato) è sospesa a scopo precauzionale a causa delle crescenti preoccupazioni sul possibile rischio di tumori cutanei maligni, mentre l'EMA continua la sua valutazione.

- I risultati finali di uno studio per il confronto di Picato con un altro farmaco per la cheratosi attinica (imiquimod) hanno mostrato una maggiore incidenza di tumori cutanei nell'area di pelle trattata con Picato.

- Gli operatori sanitari non devono più prescrivere Picato e devono considerare opzioni di trattamento appropriate. Gli operatori sanitari devono consigliare ai pazienti di prestare attenzione all'eventuale presenza di lesioni cutanee e di rivolgersi tempestivamente a un medico nel caso in cui ciò si verifichi.

- Con Determinazione aDV-1/2020-4368 del 23 Gennaio 2020 è vietata la vendita del medicinale Picato in tutte le confezioni autorizzate.

NEWSLETTER ENPAF

Abbiamo ricevuto dall'Enpaf la nuova newsletter di cui riportiamo di seguito un estratto per la vostra opportuna conoscenza:

Enpaf Informazione online n.17 - Febbraio 2020

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Tutti i professionisti iscritti in Albi, quindi, anche i farmacisti, devono comunicare ai rispettivi Ordini di appartenenza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (art. 16 del dl n.185/2008, convertito in l. n. 2/2009). Gli Ordini provvedono a trasmettere all'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI – PEC) l'indirizzo PEC dei propri iscritti. INI – PEC è il Registro pubblico istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico che raccoglie gli indirizzi PEC di professionisti e imprese. Secondo quanto previsto dalla legge (art. 14 d.lgs. n.159/2015), la notifica delle cartelle di

pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione avviene esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica del professionista risultante da INI – PEC. Nel caso in cui il professionista non abbia un indirizzo di posta PEC o questo non sia valido o attivo, la notificazione della cartella avviene con deposito della stessa presso gli uffici della Camera di commercio competente per territorio e ciò comporta per il contribuente un notevole aggravio sia in termini di tempo che in termini economici, considerata anche l'applicazione degli interessi di mora decorsi sessanta giorni dalla data della notifica.

Al momento, rispetto alla collettività degli iscritti all'Enpaf - si tratta di oltre 98 mila soggetti – poco più di 13 mila risultano privi dell'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata a INI – PEC. In proposito, l'ultimo controllo è stato effettuato dall'Ente nel mese di ottobre dell'anno 2019, dunque, la verifica della copertura PEC è aggiornata in tempo reale.

L'Ente sta avviando un processo di progressiva dematerializzazione documentale che dovrebbe condurre dal prossimo anno all'invio della maggior parte delle comunicazioni ai propri iscritti tramite posta elettronica certificata. In questo modo non solo si realizzeranno significative economie di gestione ma, soprattutto, si renderà più rapido ed efficace il dialogo con gli iscritti stessi. Inoltre, nel corso del 2020, il bollettino bancario di pagamento dei contributi **a conguaglio**, che normalmente viene inviato **nel mese di ottobre con scadenza a novembre**, verrà trasmesso a tutti gli iscritti sulla casella di posta elettronica certificata. Nell'anno 2019, in via sperimentale, il bollettino a conguaglio è stato inviato via PEC agli iscritti agli Ordini di Roma e Milano e l'operazione ha dato buoni risultati.

Una pagina di approfondimento sull'argomento PEC è presente sul sito internet dell'Enpaf al seguente link. <http://www.enpaf.it/home/articoli-enpaf/posta-certificata-27-01-2020>

ASSISTENZA

CONTRIBUTO “UNA TANTUM” A FAVORE DI TITOLARI O SOCI DI PARAFARMACIA – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.

E' online sul sito internet dell'Enpaf la graduatoria degli iscritti (individuabili dal codice archivio generale) che hanno ottenuto l'assegnazione del contributo una tantum destinato ai titolari e ai soci di “parafarmacia”, è stato anche pubblicato l'elenco degli iscritti (sempre individuabili dal codice archivio generale) la cui domanda di liquidazione, in relazione alla data e all'ora di presentazione, non è stato possibile esaminare a causa dell'esaurimento dello stanziamento (fissato in 600.000,00 euro). Di seguito il link <http://www.enpaf.it/parafarmacie/servizi/assistenza/assistenza-contributo-una-tantum-per-i-farmacisti-titolari-o-soci-di-parafarmacia-anno-2019>

ASSISTENZA

MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.

Il Consiglio di amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2019 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'erogazione del contributo a sostegno dell'occupazione, di cui all'art. 18 del Regolamento di assistenza, sia subordinato all'accertamento della regolarità contributiva del datore di lavoro. Dunque tra i requisiti richiesti al datore di lavoro per poter fruire degli interventi a sostegno dell'occupazione vi è anche quello di essere in regola con i versamenti dei contributi e premi dovuti per i propri dipendenti e collaboratori all'INPS e all'INAIL. L'Enpaf provvederà a verificare tale requisito attraverso l'acquisizione del DURC online.

Per ulteriori informazioni sulla disciplina degli interventi a sostegno dell'occupazione di seguito il link <http://www.enpaf.it/sostegno-per-loccupazione/articoli-enpaf/sostegno-per-loccupazione>

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PENSIONI

ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PREZZI AL CONSUMO E AVVIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI OBBLIGATORI 2020

L'Istat ha reso noto il dato definitivo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) per l'anno 2019 (il comunicato dell'Istat è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020) la misura comunicata è pari allo 0,5% ne consegue che, **nel 2020** l'ammontare delle pensioni in essere e dei coefficienti economici in base ai quali vengono liquidate le nuove pensioni verrà aumentato della stessa percentuale.

In conseguenza della comunicazione del dato ISTAT – FOI definitivo anche l'importo del contributo previdenziale obbligatorio, per l'anno 2020, è stato adeguato nella medesima percentuale.

Per l'anno 2020 verrà posto in pagamento solo il contributo previdenziale e quello di maternità, l'iter di approvazione della misura del contributo assistenziale, infatti, è tuttora in corso e, per motivazioni legate ai tempi tecnici della procedura, non sarà possibile riscuoterlo nell'ambito della prossima emissione dei bollettini di pagamento.

Verrà posto in riscossione il contributo assistenziale del 2019 per tutti gli iscritti che ancora non l'abbiano versato all'Enpaf.

Si segnala che, come di consueto, i contributi obbligatori verranno riscossi, nel 2020, tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, la scadenza delle tre rate è fissata rispettivamente al: 30 aprile, 1° giugno, 31 luglio.

Nel caso in cui venga posto in riscossione il contributo di solidarietà l'iscritto riceverà un solo bollettino bancario con scadenza 30 aprile.

I bollettini verranno recapitati agli indirizzi comunicati dai contribuenti verso la fine del mese di marzo.

Riceveranno, invece, una cartella di pagamento notificata da Agenzia delle entrate Riscossioni:

- gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo del 2019 tramite bollettino bancario. Nella cartella verrà inserita la contribuzione omessa per l'anno 2019, le somme aggiuntive connesse all'inadempimento e la contribuzione obbligatoria dell'anno 2020;
- gli iscritti la cui posizione sia stata oggetto di reintegro contributivo in quanto l'Ufficio ha accertato la perdita del diritto alla riduzione la cui comunicazione (obbligatoria secondo il regolamento) sia stata omessa dall'interessato. Nella cartella verrà inserito l'importo dei contributi evasi e delle relative somme aggiuntive nonché la contribuzione obbligatoria dovuta per l'anno 2020;
- i neoiscritti nell'anno 2018 che abbiano presentato domanda di riduzione contributiva entro il termine di decadenza ma per i quali, per ragioni legate all'istruttoria della pratica, non sia stato possibile emettere entro il 2019 un bollettino bancario con l'importo della contribuzione adeguato. Nella cartella di pagamento verrà inserito l'importo della contribuzione non versata per gli anni 2018 e 2019 nonché quella relativa all'anno 2020. Si tratterà di una procedura di riscossione spontanea senza applicazione di somme aggiuntive o interessi di mora.

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

Si ricorda che, per ragioni tecniche, l'invio dei moduli di domanda riguardanti i Servizio Contributi e Prestazioni (riduzioni, pensioni, assistenza e indennità di maternità) dovrà avvenire verso il nuovo indirizzo PEC posta@pec.enpaf.it.

Per ogni altra comunicazione rivolta a Enpaf è ancora attivo il vecchio indirizzo posta@pec.enpaf.com.

AVVISI DI VENDITA

Il curatore fallimentare dr.ssa Maria Mazzone ha comunicato l'avviso di vendita della Farmacia sita in Napoli, Via Materdei 69/71.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 11,30 del 16 marzo 2020.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il curatore al numero 334 7576762.

***** *** *****

Il curatore fallimentare avv. Luigi Pulvirenti ha comunicato l'avviso di vendita della Farmacia sita in Caltagirone (Catania), Via Vittorio Emanuele, 16.

La scadenza fissata per la presentazione delle offerte è alle ore 12,00 del 16 marzo 2020.

La vendita avrà luogo alle ore 13,00 del 17 marzo 2020.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet www.pvp.giustizia.it/pvp.

Cordiali saluti.

Il Presidente
(Dr. Andrea Giacomelli)

